



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Luisa D'EVOLI	Consigliere
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del **3 marzo 2014** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- Vista la lett. prot. n. 18 del 12 febbraio 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 30 gennaio 2014 dalla Provincia di Savona, ai sensi dell'art. 7⁸ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 17/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 30 gennaio 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 18/2014 ed assunta al protocollo

della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 12 febbraio 2014 con il n. 000896 – 14.02.2014 – SC _ LIG - T85 – A, il Presidente della Provincia di Savona ha inviato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere avente ad oggetto la possibilità di applicare ai dipendenti di una propria Società in house, interamente partecipata dal Comune ma che non ha conseguito nell'esercizio 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, il contratto collettivo nazionale in vigore ma approvato in data anteriore all'entrata in vigore della legge di stabilità. Ciò sulla base del recente parere 13.01.2014 n. 1 emesso da questa Sezione su richiesta del Comune di Andora.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all'applicazione di disposizioni perseguenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica costituito dalla razionalizzazione della spesa degli enti partecipati dagli enti locali, nell'ambito del più generale processo di revisione della spesa pubblica (c.d. *spending review*).

2. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

L' art. 4^{11,12} d.l. 06.07.2012 n. 95, conv. in l. 7.08.2012 n. 135, stabiliva che <<a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1 [e cioè

le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle P.A. superiore al 90%] ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti [quindi anche di quello fissato dal comma 11]; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati>>.

L'art. 3 bis₆ d.l. 13.08.2011 n. 138, conv. in l. 14.09.2011 n. 148 prevede invece che <<le società affidatarie in house ... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria>>.

L'art. 1_{562a}) l. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha abrogato l'art. 4₁₁ d.l. 95/2012.

L'art. 1₅₅₇ della stessa legge, modificando l'art. 18_{2-bis} d.l. 25.06.2008 n. 112 conv. in l. 6.08.2008 n. 133, ha sancito che <<le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale. Si applicano altresì le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento

degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro **vigente** alla data di entrata in vigore della presente disposizione >>.

La Provincia di Savona chiede di conoscere l'interpretazione corretta relativa alla "vigenza" del contratto collettivo da applicarsi, se cioè la norma si riferisca ai contratti collettivi sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 ma la cui durata si protragga fino ad un momento temporale successivo alla medesima.

Il dubbio della Provincia deve essere esaminato sia sotto il profilo letterale sia sotto quello sistematico.

Sotto il primo aspetto è di comune conoscenza nel linguaggio giuridico che il significato <<vigente>> identifica norme, disposizioni, consuetudini operanti nel momento di sussistenza di una determinata fattispecie al fine dell'applicazione del diritto vivente, a prescindere dal momento di attuazione della relativa fonte, normativa o contrattuale.

Sotto il secondo, è altrettanto evidente che la ratio della disposizione sia quella di salvaguardare i diritti acquisiti all'interno di un'ulteriore operazione di contenimento della spesa pubblica ormai intrapresa da anni e volta a conseguire gli obiettivi di riduzione del debito fissati dal Governo, che, in linea con gli accordi assunti con le Autorità europee, ha esteso alle società partecipate un divieto di contenuto analogo a quello già previsto per gli enti locali al fine di perfezionare, completandola, l'opera di congelamento della dinamica retributiva del pubblico impiego, cristallizzando così le spese di personale.

Pertanto, le società controllate da enti territoriali e dagli stessi destinatari di affidamenti diretti devono erogare ai propri dipendenti gli aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale di appartenenza approvato in data precedente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dalla Provincia di Savona.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 3 marzo 2014.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ennio Colasanti)

Depositata il 5 Marzo 2014

Il Preposto alla Segreteria

(Dott. Michele Bartolotta)